

VANTAGGI E OBBLIGHI DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO

VANTAGGI

- beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali (art. 8, L. 266/91);
- accedere ai contributi pubblici erogati dai vari Enti territoriali e non (c. 2, art. 6, L. 266/91);
- addivenire alla stipula di convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali territoriali e gli altri Enti pubblici (art. 7, L. 266/91);
- accettare donazioni e lasciti testamentari (con beneficio d'inventario) di beni da destinare esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali (c. 2, art. 5, L. 266/91);
- far parte del Comitato di gestione del fondo speciale indicato all'art. 15, della L. 266/91, ai sensi del Decreto 8 ottobre 1997 emanato dal Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà Sociale;
- partecipare a livello consultivo alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse intervengono (lett. b), c. 2, art. 10, L. 266/91);
- elaborare progetti sperimentali da sottoporre, per eventuale finanziamento (parziale o totale), all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato (art. 12, L. 266/91);
- avvalersi (al pari delle altre Organizzazioni di volontariato non iscritte) del diritto all'informazione ed all'accesso dei documenti amministrativi dello Stato, in base alle disposizioni del capo V, della L. 241/90 (art. 11, L. 266/91);
- avvalersi della flessibilità dell'orario di lavoro da parte dei loro volontari (art. 17, L. 266/91);
- acquisire automaticamente la qualifica di ONLUS. (cd. "ONLUS. di diritto") (senza necessità di adeguamento del proprio Atto costitutivo e del proprio Statuto alla normativa di riferimento) godendo così del particolare regime fiscale di favore riconosciuto a tale categoria (c. 8, art. 10, D. Lgs. 460/97 – Circolare del Ministero delle Finanze n. 127/E, del 19 maggio 1998).

OBBLIGHI

- provvedere alla tenuta dei libri sociali. (i Libri sociali nel loro insieme rappresentano gli unici documenti capaci di offrire, non solo agli associati, ma anche ai soggetti esterni interessati un quadro sintetico in ordine alla vita amministrativa e sociale dell'Organizzazione stessa: una lettura combinata del "libro giornale" e del "libro dei verbali delle assemblee", fornirà certamente molto di più di un semplice dato numerico-contabile, potendo addirittura consentire il reperimento di tutte quelle informazioni necessarie alla dimostrazione della sussistenza allo stato attuale dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'interno del Registro del volontariato. La tenuta dei Libri sociali aventi un contenuto contabile è inoltre utile per soddisfare l'obbligo di legge relativo alla redazione del Bilancio (Conto Economico e Stato patrimoniale), così come un Registro (o Libro elenco) degli associati sarà necessario per adempiere agli obblighi assicurativi. La situazione diviene più complessa qualora l'Organizzazione svolga, anche occasionalmente, un'attività commerciale);
- assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art. 4, L. 266/91);
- conservare, ai sensi del comma 7°, dell'art. 6, della Legge-quadro, la documentazione relativa alle entrate di cui al comma 1°, dell'art. 5, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti ;
- comunicare alla Regione ogni modifica intervenuta in ordine all'Atto Costitutivo ed allo Statuto o all'Accordo degli aderenti;
- inviare alla Regione, **entro il 30 giugno di ogni due anni**, tutte le informazioni relative alla "Revisione periodica del Registro Regionale" , ossia la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione.